

Art. 22
(Strutture assistenziali)

1. Le strutture in possesso dell'autorizzazione provvisoria rilasciata ai sensi della l.r. 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale) e relativi regolamenti attuativi, a fronte di situazioni oggettivamente riscontrabili di impossibilità a procedere agli adeguamenti previsti dalla normativa in questione, possono essere autorizzate dal Comune competente per territorio, previo rilascio di apposito nulla-osta regionale.
2. La Giunta regionale con proprio atto, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a regolamentare i criteri e le modalità di rilascio del nulla-osta.
3. Il tempo per l'adeguamento ai requisiti minimi organizzativi delle residenze protette per anziani di cui ai numeri 29, 30, 34 e 35 dell'allegato A al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1, come sostituito dal regolamento regionale 24 ottobre 2006, n. 3, è prorogato di due anni con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.